



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 209 del 14/03/2024

Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SINERGIE SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI NEFROLOGIA – RINNOVO 2024

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con nota acquisita al Protocollo in arrivo ASL VCO n. 15781 del 05/03/2024 la "SINERGIE POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO S.R.L." con sede legale e operativa in Arona, C.so Liberazione n. 6, società autorizzata allo svolgimento Di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata con il SSN, ha chiesto a questa azienda la disponibilità al rinnovo, per il periodo che va dal 01/01/2024 al 31/12/2024 dell'accordo convenzionale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte del personale Medico Specialista in Nefrologia, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 8 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 253 del 29/03/2023 con la quale era già stata autorizzata e approvata l'attività d'equipe per prestazioni di nefrologia a favore della Sinergie srl, svolta fuori orario di servizio e con un impegno massimo di 8 ore mensili;

dato atto che con e.mail del 5/03/2024 la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore della Soc Nefrologia una valutazione in merito alla richiesta della Società Sinergie Srl di rinnovo per l'anno 2024 della convenzione di cui trattasi;

preso atto che:

- con e.mail del 07/03/2024, il Direttore della SOC Nefrologia, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 8 ore mensili fuori orario di servizio, per prestazioni di nefrologia;

- l'equipe della Soc Nefrologia si impegna ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste di attesa;

dato atto che la mancata prioritaria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

considerato che, acquisito il nulla osta dalla Direzione Generale, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 12/03/2024 ha trasmesso via e.mail alla Società Sinergie Srl la bozza del disciplinare di convenzione nella quale sono dettagliate le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dall'ASL VCO, per la necessaria condivisione e conferma del testo dell'accordo;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. arrivo ASL VCO n. 17547 del 12/03/2024, la Società Sinergie Srl ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, come da allegato AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, l'accordo contrattuale con la Società Sinergie Srl con sede legale ed operativa in Arona, C.so Liberazione n. 6, per l'esercizio dell'attività libero professionale per prestazioni di nefrologia da parte del personale dirigente medico specialista in Nefrologia, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di **8 ore mensili**;

di dare atto che:

- nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;
- l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SINERGIE SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI NEFROLOGIA;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina il seguente introito presunto:

CONVENZIONE	Introito presunto	Conto	Bilancio di Esercizio
Prestazioni di Nefrologia	€ 5.000,00	4.50.02.77	Anno 2024

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1. **di rinnovare**, per il periodo che va dal **01/01/2024** al **31/12/2024** e per le motivazioni in narrativa che si intendono tutte richiamate, l'accordo contrattuale con la Società Sinergie Srl con sede legale ed operativa in Arona, C.so Liberazione n. 6, per l'effettuazione di prestazioni di nefrologia da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della SOC Nefrologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro per un massimo di 8 ore mensili;
2. **di dare atto che**, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;
3. **di precisare che** l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SINERGIE SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI NEFROLOGIA;

4. **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina il seguente introito presunto:

CONVENZIONE	Introito presunto	Conto	Bilancio di Esercizio
Prestazioni di Nefrologia	€ 5.000,00	4.50.02.77	Anno 2024

5. **di dare atto**, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;
6. **di affidare** al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
7. **di demandare** al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

CONVENZIONE TRA ASL VCO E LA SOCIETA' SINERGIE SRL

“AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO” AVENTE SEDE LEGALE E

OPERATIVA A ARONA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE DI NEFROLOGIA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC

Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

La Società Sinergie S.r.l. “Ambulatorio Medico Polispecialistico” P.IVA/C.F.

12923840156, con sede legale e operativa a Arona in C.so Liberazione n. 6, (nel prosieguo

d'atto denominata Società) in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo

svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non convenzionata, nella persona del

Legale Rappresentante Dott.ssa Annarita Rovere domiciliata, ai fini del presente accordo

contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 L'ASL VCO autorizza i dirigenti dell'equipe della **SOC di Nefrologia e Dialisi**, a

rapporto esclusivo ad effettuare in regime di libera professione intra-muraria d'equipe,

prestazioni specialistiche in nefrologia, per un monte ore mensile massimo pari a 8 ore,

presso la sede e utilizzando le attrezzature di proprietà della società.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che

all'esterno dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento di attività di nefrologia è ad Arona, C.so Liberazione n.

6, con un impegno massimo complessivo di 8 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni eseguite dalla società saranno le seguenti con le rispettive tariffe

richieste dall'ASL alla Sinergie srl:

Branca	Catalogo	Descrizione	Tariffa richiesta
29	897.08	Visita nefrologia	€. 150,00
29	88.75.3	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00

ART. 3 La Società effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 La Società si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite

presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo

dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel

rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,

	nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal Responsabile delegato della struttura)	
	contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione,	
	nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe,	
	data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.	
	ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. Dalla data	
	di ricevimento.	
	L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote	
	di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale	
	avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo	
	mese successivo utile.	
	ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte	
	le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di	
	attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Società stessa.	
	ART. 8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001	
	e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società dichiara di non aver stipulato contratti	
	o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012,	
	nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'ASL VCO a ex	
	dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o	
	negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.	
	ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	

	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e alla	
	gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano	
	di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti,	
	registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla	
	esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti	
	dalla normativa vigente. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente	
	Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al	
	trattamento dei dati personali per la Struttura sulla base di formale designazione e	
	autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante	
	della Società Ospitante ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.	
	ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2024</u> al <u>31/12/2024</u> , salvo disdetta	
	da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e	
	potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli	
	atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma	
	del presente accordo.	
	ART. 11 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.	
	ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli	

art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arona data _____

Per La Società SINERGIE S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott.ssa Annarita ROVERE)

Omegna data _____

Per L'ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dr.ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00
	Visita nefrologica	€. 150,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00
	Visita nefrologica	€. 150,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Ecografia reno-vescicale	€. 100,00
	Visita nefrologica	€. 150,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
29	88.75.3	Ecografia reno-vescicale		€. 100,00	
29	897.08	Visita nefrologica		€. 150,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **NEFROLOGIA**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

“ SINERGIE SRL” AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

CONVENZIONE TRA ASL VCO E LA SOCIETA' SINERGIE SRL “AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO” AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA A ARONA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI NEFROLOGIA

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

NR. 8 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

